

## APPENDICE

Visto l'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo e l'art. 10 comma 1 del Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria, il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria delle Telecomunicazioni stabilisce il seguente

### REGOLAMENTO

per l'espletamento, in alternativa alla stesura di una tesi, della prova finale prevista per il conseguimento della Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni (Laurea della Classe 9 – Ingegneria della Informazione).

#### **Articolo 1 – Data e luogo di svolgimento della prova finale**

Per ciascuna sessione di esami di Laurea, il Presidente del Consiglio di Corso di Studi fissa il luogo della prova finale e la data in armonia col Calendario Didattico di Facoltà e comunque con sufficiente anticipo tale da consentire l'adempimento delle funzioni della Commissione, oggetto dei successivi articoli.

#### **Articolo 2 – Nomina della Commissione**

La Commissione è nominata per ciascuna sessione di Laurea, su delega del Preside della Facoltà, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi che di norma la presiede e che ne comunica tempestivamente composizione ed eventuali variazioni al Preside. È composta da nove membri, di cui almeno sette scelti tra Professori di ruolo, fuori ruolo e Ricercatori dei Settori Scientifici Disciplinari della classe dell'Ingegneria dell'Informazione (ING-INF/0x).

La Commissione potrà anche essere nominata di concerto tra due o più Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea del settore dell'Informazione. In questo caso essa gestirà le prove finali per i Corsi di Laurea cui fa riferimento.

#### **Articolo 3 – Adempimenti della Commissione precedenti lo svolgimento della prova**

La Commissione, non meno di sessanta giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova, individua una limitata rosa di argomenti inerenti i Settori Scientifici Disciplinari caratterizzanti il Corso di Studi sui quali verterà la prova finale. Detti argomenti saranno tempestivamente resi pubblici dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi mediante affissione nelle bacheche del Corso di Laurea.

#### **Articolo 4 – Iscrizione alla prova finale**

Hanno facoltà di iscriversi, mediante apposita domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Corso di Studi, gli studenti iscritti al terzo anno o fuori corso, in difetto di non più di trenta crediti formativi universitari. La domanda andrà perfezionata almeno sessanta giorni prima della data prevista per la prova, a pena di esclusione dalla stessa. La prima sessione utile per gli studenti iscritti al terzo anno è comunque quella estiva.

#### **Articolo 5 – Requisiti di ammissione alla prova finale**

Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente iscritto deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi universitari (CFU) previsto dal relativo Ordinamento didattico.

**Articolo 6 – Definizione dei temi e della durata della prova**

La Commissione al completo, immediatamente prima dell'inizio della prova definisce, per ciascuno dei Corsi di Laurea, due temi relativi agli argomenti di cui all'articolo 3, stabilisce il tempo assegnato per lo svolgimento e la data della successiva adunanza. I temi dovranno essere identici per tutti i candidati di uno stesso Corso di Laurea, ed il tempo assegnato dovrà essere compreso tra tre e cinque ore.

La Commissione accoglie quindi i Candidati, procedendo alla identificazione degli stessi, invitandoli a sottoscrivere un apposito registro e fornendo loro il materiale di cui al successivo articolo. Procede quindi alla dettatura dei temi ed alla comunicazione del tempo assegnato per lo svolgimento della prova.

**Articolo 7 – Modalità di svolgimento della prova finale**

Fermo restante che la prova si intende sostenuta nel momento in cui il candidato è identificato dalla Commissione, questi ha il diritto di chiedere che il suo elaborato non sia valutato sottoscrivendo apposita dichiarazione da consegnare al/ai Commissari presenti durante lo svolgimento.

La prova consiste nella stesura di un elaborato scritto in forma di relazione che sviluppi un tema, a scelta del candidato, tra i due proposti dalla Commissione, secondo le modalità di seguito precisate:

- a) Tutti i candidati di uno stesso Corso di Laurea dovranno sostenere la prova lo stesso giorno con inizio alla stessa ora e nello stesso luogo, alla presenza di almeno un componente della Commissione. In nessun caso sarà possibile effettuare la prova in date o luoghi diversi da quelli fissati all'articolo 1.
- b) Al candidato saranno consegnati un plico, due buste, una scheda per i dati personali e fogli timbrati. Nella prima busta andrà inserito l'elaborato privo di segni identificativi; nella seconda la scheda compilata coi dati personali del candidato.  
A conclusione della prova il candidato dovrà inserire le buste nel plico e lo sigillerà. Le buste ed il plico dovranno essere prive di qualsiasi segno identificativo, pena l'annullamento della prova, ed andranno consegnate ad un Commissario entro il tempo assegnato per l'espletamento della prova.
- c) Ogni candidato dovrà effettuare la prova autonomamente, con a disposizione soltanto il materiale fornito dalla Commissione. Non sarà consentito allontanarsi dal luogo di svolgimento prima di avere concluso la prova. Il candidato ammesso alla prova è comunque tenuto a riconsegnare tutto il materiale fornitogli.

**Articolo 8 – Adempimenti dei Commissari presenti alla prova**

Alla consegna, i Commissari presenti ritirano e siglano i plichi dopo averne verificata l'integrità e li custodiscono fino alla successiva adunanza della Commissione.

**Articolo 9 – Valutazione degli elaborati**

La Commissione, alla data prevista, si riunisce al completo. Fino al termine della valutazione degli elaborati la Commissione costituisce un Collegio perfetto.

La Commissione procede quindi alla valutazione degli elaborati secondo le modalità di seguito riportate:

- 7) Aprirà i plichi ed apporrà uno stesso numero sulle due buste all'interno.

- 8) Aprirà le sole buste contenenti gli elaborati e procederà all'esame collegiale degli stessi.
- 9) Approverà o non approverà (a maggioranza, fermo restante che in caso di parità prevarrà il voto del Presidente) l'elaborato, ed attribuirà, in caso di approvazione, un punteggio compreso tra zero e nove punti.
- 10) Procederà successivamente all'apertura delle buste contenenti i dati identificativi associando quindi le valutazioni degli elaborati a ciascun candidato. Il punteggio attribuito ai candidati determinerà l'incremento sul voto base secondo le regole prescritte dal Regolamento Didattico di Facoltà.
- 11) Redigerà un verbale riassuntivo delle operazioni svolte.

#### **Articolo 10 – Comunicazione dei risultati della prova**

L'esito della prova dovrà essere reso noto ai candidati entro i sette giorni successivi al giorno di svolgimento della stessa e comunque in tempo utile all'espletamento dei successivi adempimenti previsti per il conseguimento della Laurea.

#### **Articolo 11 – Ripetizione della prova in sessioni successive**

Il candidato, anche nel caso di esito favorevole, ha la facoltà di chiedere, dandone tempestiva comunicazione, di sostenere nuovamente la prova finale in una sessione successiva, o con le stesse modalità, o presentando una tesi.

Il candidato che sostiene la prova finale presentando una tesi di laurea non può rifiutare la votazione della Commissione e quindi non può ripetere la prova.